

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 29 ottobre 2024, n. 657

[ID VIP 11106] - Parco agro-fotovoltaico denominato "S. LUCIA 1", di potenza pari a 33,13 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BT).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SOLARIA PROMOZIONE E SVILUPPO FOTOVOLTAICO S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 80866 del 02.05.2024, acquisita in data 03.05.2024 al prot. n. 212159 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 227893 del 14.05.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 257577 del 30.05.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. BT, ha espresso parere sfavorevole di compatibilità ambientale;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del

progetto individuato dal codice ID_VIP 11106, **subordinatamente** alla verifica da parte dell'Autorità competente del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere altresì rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agro-fotovoltaico denominato "S. LUCIA 1", di potenza pari a 33,13 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola (BT), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SOLARIA PROMOZIONE E SVILUPPO FOTOVOLTAICO" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica da parte dell'Autorità competente del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 11106.pdf - a00039fe478dfbca64708dbdd1f53327f745e9b16ca6cd4360a7b6db444f9118

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 089/DIR/2024/00673 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Firmato digitalmente da:

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 11106

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto agrivoltaico "S. Lucia 1" e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	33,13 MW
UBICAZIONE	Impianto Agrivoltaico: Comuni di Spinazzola (BT) Cavidotto esterno e Stazione Elettrica di Trasformazione: Comuni di Spinazzola (BT)
PROPONENTE	Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.

Il progetto mira alla realizzazione di un impianto **agrivoltaico** nel **Comune di Spinazzola** (provincia di Barletta-Andria-Trani), situato in Contrada "**Santa Lucia**". L'area interessata è un **terreno agricolo** confinante con la Regione Basilicata, accessibile dalla Strada Provinciale n. 168 e attraverso la viabilità locale. Si tratta di una zona prevalentemente pianeggiante, situata a circa 9,5 km a ovest del centro abitato di Spinazzola.

Sinteticamente le opere consistono:

- **Impianto agrivoltaico:** con strutture metallica ad inseguimento con fondazione su pali infissi nel terreno in direzione Est-Ovest ed opportunamente spaziate tra loro (distanza interfilare d circa 2,20 m), con una potenza installata di **33,13 MWp**, ossia 27,00 MWac in immissione come da STMG, ubicato in un terreno agricolo nel comune di Spinazzola (BAT)
- **Dorsali di collegamento interrate**, in media tensione a 30 kV, per la consegna dell'energia elettrica prodotta dall'impianto alla stazione elettrica di utenza.

In accordo con il Piano Regolatore Generale del Comune di Spinazzola approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1697 del 29.10.2002, l'area interessata dall'impianto **ricade in zona Agricola E1** - come risulta dal CDU rilasciato dal comune di Spinazzola in data 08/11/2022 n. prot. 15341.



Figura 1 – Stato di fatto dell'area di progetto



Figura 2 – Stralcio Layout di Impianto (Progetto Definitivo)

Secondo il PPTR l'area di progetto rientra in “Ambito VI – Alta Murgia” e più nello specifico nella Figura Territoriale “6.2 – La Fossa Bradanica”.

L'impianto fotovoltaico in oggetto, con riferimento al Catasto Terreni del Comune di Spinazzola (BAT), sarà installato nelle seguenti aree:

PROVINCIA	COMUNE	DATI CATASTALI	
		FOGLIO	PARTICELLA
Barletta	Spinazzola	87	4-20-21-22-23-24- 25-29-30-31-32-33- 34-35
Andria		88	17-33-36-37-38-64- 78-79-80-81
Trani		89	39-151-153-161- 162-163-164-165- 166-167

Tabella 1 – Particelle catastali dell'impianto agrivoltaico




Figura 3 – Inquadramento catastale dell'area di progetto

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica**;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
 - **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - **VERIFICA 1:** L'area in cui **ricade** l'impianto agrivoltaico è interamente classificata come zona agricola.
 - Dalla analisi della documentazione fornita, l'area di progetto **non interferisce** entro **500 metri** da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
 - L'area di progetto **non coincide** con una cava o una miniera;
 - **VERIFICA 2**
 - L'area di progetto **non coincide** con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'art. 268, co.1 lett. H), D.gs. 152/2006;
 - L'area di progetto pur **coincidendo con un'area classificata agricola**, **non è** racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente;
 - **VERIFICA 3:** L'area di progetto **non coincide** con un'area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a **300 metri**.

La verifica procede per le aree che non intercettano il buffer dei 300 m dalla rete autostradale e il buffer dei 500 m da zone industriali.

Poiché le restanti parti del progetto non rientrano nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nella fascia di rispetto (500 m) dei beni sottoposti a tutela a sensi della Parte II o dell'art.136, D.lgs. n.156/2006.

L'area di progetto ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

L'analisi ha, inoltre, evidenziato che l'impianto agrivoltaico interferisce con i versanti e il torrente Basentello, come mostrato nella Figura 4. Tuttavia, il proponente indica che **l'area destinata ai tracker sarà posizionata al di fuori di queste zone** (come si evince dalla Figura 2 – Stralcio Layout di Impianto (Progetto Definitivo)).




Figura 4 – Stralcio Impianti FER DGR21222: Versanti, Fiumi e torrenti

Il proponente ha, infatti, elaborato il disegno dell'impianto fotovoltaico adottando un layout che evita le zone giudicate non adatte. Questo è stato realizzato mediante l'impiego di una metodologia di delimitazione accurata per minimizzare l'impatto e l'interferenza con le aree indicate.

Il proponente ha escluso queste aree inserendo delle zone cuscinetto per evitare le interferenze.



Figura 5 – Siti Natura 2000 limitrofi all'area di progetto

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi della documentazione presentata **non verifica** il rispetto, da parte del committente e delle società a vario titolo coinvolte nella progettazione, degli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità e ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale.
- b) L'impianto **non prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- c) **Non è documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili.
- d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- a) **Non è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
- b) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- c) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- d) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

La tipologia di uso del suolo riscontrabile sul Corine Land Cover (CLC) indica che si tratta principalmente di **seminativi in asciutto**, annoverando nel frumento e nelle altre graminacee le specie più rappresentative del territorio, codificato con il codice 211, e in parte **superficie pascolive** caratterizzate dalla presenza di specie spontanee erbacee pabulari, codificato con il codice 322, solo una piccola parte della superficie è classificata **macchia e cespugliato** codificato con il codice 321.

Dal sopralluogo è emerso che nelle superfici ove verrà realizzato l'impianto agrovoltaico, **la componente vegetativa e di conseguenza l'uso del suolo è differente rispetto a quella cartografata e descritta dalla Carta dell'Uso del Suolo CLC.**

Le superfici oggetto di progetto a seguito dei sopralluoghi in campo, sono caratterizzati dai seguenti usi del suolo:

- **Seminativo, ricopre il 100 % della superficie totale**




Figura 6 – Carta uso del suolo del sito di progetto

L'analisi floristico-vegetazionale condotta sul sito, ha escluso la presenza nell'area di impianto di specie vegetali protette dalla legislazione nazionale e comunitaria e inoltre non sono stati rilevati tipologie di habitat salvaguardate dalla Direttiva Habitat 92/43 CEE. Si tratta di un paesaggio fortemente antropizzato, in cui la vegetazione naturale nei decenni è stata sostituita dalla coltivazione a seminativo, coltivati a cereali da granella e leguminose da foraggio. In questo contesto il settore zootecnico ha trovato discreto sviluppo. La zona un tempo era anche abitata, a testimonianza di ciò è data della presenza di ruderi disseminati nella zona.

Punto 16.5:

Il proponente non ha fornito una pianificazione, descrizione e rappresentazione adeguata delle opere di mitigazione e compensazione previste. Le misure indicate non appaiono sufficienti a compensare l'alterazione della percezione visiva e i potenziali impatti negativi sul paesaggio determinati dalla realizzazione del progetto in esame.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Nella Relazione Agronomica il proponente ha fornito l'analisi e il calcolo necessari per dimostrare la conformità dell'impianto alle Linee Guida sugli impianti agrivoltaici. Queste linee guida definiscono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico deve possedere per essere classificato come agrivoltaico.

- **Requisito A:** l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Nel caso specifico:

- Superficie totale $S_{totale} = 54,70$ ha
- Superficie agricola $S_{agricola} = 49,45$ ha

da cui

- Superficie agricola / Superficie totale: $49,45 / 54,70 = 90,40$ %

Requisito A.1): Requisito soddisfatto.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

Nel caso specifico:

- Superficie moduli = 15,89 ha
- Superficie totale impianto = 54,70 ha

da cui

- Superficie moduli/ Superficie totale impianto: 15,89 / 54,70 = 29%

Requisito A.2): Requisito soddisfatto.

Requisito B): il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

Requisito B.1a): Requisito non verificabile.

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} & \text{Indirizzo produttivo ante} = \text{Indirizzo produttivo post} \\ & \text{oppure} \\ & \text{Reddito dell'indirizzo prod. ante} \leq \text{Reddito dell'indirizzo prod. post} \end{aligned}$$

Dall'analisi documentale, emerge che i valori della produzione ante-intervento e posto impianto sono rispettivamente pari rispettivamente a 1.208,32 euro/Ha e 1.541,00 euro/Ha.

Requisito B.1b): Requisito soddisfatto.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente analisi.

Requisito B.2): Requisito non verificabile.

- **Requisito C):** l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra. Dagli elaborati documentali condivisi si evince che il layout dell'impianto è stato progettato considerando le seguenti specifiche:

- Altezza massima del palo: 2,666 m.

Requisito C): Requisito rispettato ma non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evince il rispetto del requisito.

- **Requisito D):** i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Stante la tipologia dei terreni, il proponente adotta un fabbisogno annuo per ettari di 400 mc. Pertanto:

- Superficie irrigua: 49.45,00 Ha x 400 mc = 19.780,00 mc

Si prevede di attingere dal pozzo esistente con portata di 30 lt/sec: 30 lt/s x 86.400,00 = 2.592,00 x 365 = 946.080 mc/anno

Requisito D.1): Requisito soddisfatto.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Il proponente dichiara che provvederà alla redazione di un piano colturale sull'effettiva redditività raggiunta dalle colture arboree ed erbacee in atto rispetto al livello di produttività ante-operam ed allo scopo, altresì, di appurare il permanere dello stato di fertilità del suolo ed il contestuale miglioramento del medesimo con particolare riferimento all'arricchimento in azoto conseguente alle leguminose (inerbimento).

Requisito D.2): Requisito soddisfatto.

- **Requisito E:** i sistemi di monitoraggio
 - E.1) il recupero della fertilità del suolo;
 - E.2) il microclima;
 - E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non esistono elaborati e/o relazioni dai quali si evinca l'utilizzo di sistemi di monitoraggio relativi a queste attività.

Requisito E: Requisito non verificabile.**Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto**

La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

Dalle analisi emerge che:

- L'area del progetto è **classificata come idonea** secondo l'art. 20, comma 8, lett. **c-quater** del D. Lgs. 199/2021;
- L'area del progetto **rientra nelle zone di idoneità definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010**;
- L'area interessata dall'impianto ricade in zona Agricola E1 - come risulta dal CDU rilasciato dal comune di Spinazzola in data 08/11/2022 n. prot. 15341;
- Nelle particelle direttamente interessate dalla presenza dell'impianto agrivoltaico, all'atto dei sopralluoghi effettuati, **non sono state rilevate colture agricole che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.**
- Il fondo agricolo è esteso complessivamente 54,70 Ha e lungo il perimetro si prevede una fascia arborea della profondità di 10,00 m su cui sono da impiantare n. 2 file di essenze arboree di ulivo ad inter-distanza di 6,00 m. La superficie sub-pannelli di 15,89 Ha e la superficie libera coltivabile di (26,22 + 3,84) sarà inerbita con miscugli di sementi di leguminose al fine di creare un prato polifita ricettivo per le api;
- **Non viene fornita documentazione adeguata** riguardante l'adozione di misure di mitigazione per affrontare gli impatti negativi non mitigabili, come richiesto dai criteri stabiliti al punto 16.5 del D.M. 10-9-2010.
- L'impianto fotovoltaico **rispetta i requisiti A e B1.b** delle Linee Guida Parte II art. 2.2, qualificandosi *in parte qua* come "**agrivoltaico**". È anche rispettato il requisito D sulla continuità e monitoraggio dell'attività agricola.